REGOLAMENTO (CEE) N. 270/78 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 990/72 relativo alle modalità per la concessione di aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti ed al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/72 della Commissione, del 15 maggio 1972, relativo alle modalità per la concessione di aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti ed al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77 (4), stabilisce che l'aiuto può essere concesso al latte scremato in polvere dopo essere stato denaturato in determinate condizioni oppure dopo essere stato incorporato in alimenti composti per animali ; che in quest'ultimo caso la concessione dell'aiuto è subordinata ad un'aggiunta minima di latte scremato in polvere fissata al 60 % all'articolo 4, paragrafo 1 ; che, d'altra parte, ai fini dell'efficacia di dette disposizioni, i quantitativi di latte scremato in polvere denaturato che possono beneficiare dell'aiuto sono stati specificati all'articolo 1, paragrafo 4, tenuto conto delle possibilità di smercio, definite in base alle necessità constatate in un periodo di riferimento precedente ;

considerando che, tenuto conto dell'obiettivo prefisso di favorire lo smercio di quantitativi supplementari di latte scremato in polvere con vendite all'esportazione, di cui al regolamento (CEE) n. 2054/76 della Commissione, del 19 agosto 1976, relativo alla vendita da parte degli organismi d'intervento, ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi, di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2380/77 (6), è stato disposto all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 990/72 che il tenore minimo di 60 % di latte scremato in polvere non si applica agli alimenti composti fabbricati a norma del regolamento (CEE) n. 2054/76 ; che è pertanto opportuno prevedere anche che il latte scremato in polvere denaturato ai termini dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2054/76 non sia preso in considerazione ai fini della determinazione dei quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 990/72 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 990/72 è completato dal seguente paragrafo 5 :

« 5. Ai fini della determinazione dei quantitativi massimi di latte scremato in polvere denaturato che possono beneficiare dell'aiuto, di cui al paragrafo 4, non sono presi in considerazione i quantitativi denaturati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2054/76 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 115 del 17. 5. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.
(5) GU n. L 228 del 20. 8. 1976, pag. 17.
(6) GU n. L 277 del 29. 10. 1977, pag. 39.